

CCNL FISM 2024-27
Le novità introdotte

LA STRUTTURA

INVARIATE:

- suddivisione in TITOLI
- suddivisione dei TITOLI
in ARTICOLI

ABROGATI;

art. 79 PERMESSI PER LA
CRESCITA PROFESSIONALE

art. 97 ACCORDI DI
EMERSIONE



NOVITA'

1. DURATA

1. PARTE ECONOMICA:


2/a. salario,

2/b. retribuzione del congedo parentale obbligatorio

1. WELFARE CONTRATTUALE:

introduzione dell'ASI

1. CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO



1. DURATA: ART.2 DECORRENZA E DURATA

PARTE NORMATIVA fino al 31/12/2027

PARTE ECONOMICA biennio fino al 31/12/2025





**2/a e 3 PARTE
ECONOMICA: SALARIO
e WELFARE**

art. 40, art. 42

art. 45, art. 46, art. 47

ART. 40 RETRIBUZIONE MENSILE

ART. 42 RETRIBUZIONE
TABELLARE

ART. 45 WELFARE
CONTRATTUALE

ART. 46 Salario di anzianità

ART. 47 Una tantum



ART. 40 RETRIBUZIONE MENSILE

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA:

elementi fissi

paga base

aumenti periodici di anzianità maturati al 31/12/2015

aumento di anzianità eventualmente maturato al 31/12/2015

salario di anzianità

elementi variabili

eventuali indennità aggiuntive/accessorie

eventuale superminimo

eventuale salario accessorio

eventuale contributo 1% per fondo Espero

adesione ad ASI

ART. 42 RETRIBUZIONE TABELLARE

A - Incrementi retributivi mensili:

Livelli	Base 01/09/2023	Dall'1/6/2025	Dall'1/9/2025	Totale incremento
1	1.381,82	26,16	39,97	66,13
2	1.435,96	27,18	41,54	68,72
3	1.438,04	27,22	41,60	68,82
4	1.484,05	28,09	42,93	71,02
5	1.564,87	29,62	45,27	74,89
6	1.584,55	30,00	45,00	75,00
7	1.740,88	32,95	50,36	83,31
8	1.780,26	33,70	51,50	85,20



B - Retribuzione tabellare mensile:

Livelli	Base Dall'1/9/2023	Dall'1/6/2025	Dall'1/9/2025
1	1.381,82	1.407,98	1.447,95
2	1.435,96	1.463,14	1.504,68
3	1.438,04	1.465,26	1.506,86
4	1.484,05	1.512,14	1.555,07
5	1.564,87	1.594,49	1.639,76
6	1.584,55	1.614,55	1.659,55
7	1.740,88	1.773,83	1.824,19
8	1.780,26	1.813,96	1.865,46

ART. 45 WELFARE CONTRATTUALE

2024	200 euro	
2025	200	riconosciuti entro il 31/12/2025 per coloro che non percepiscono l'ASI
	165	per chi percepirà l'ASI
2026	100	
2027		

NB:
per i PART TIME
l'importo va riproporzionato
alla % di assunzione.



3. WELFARE CONTRATTUALI

Chi ne ha diritto

Il welfare si va ad aggiungere, e non sostituisce, eventuali offerte di bei e servizi decise o unilateralmente dalla scuola, o tramite incarico o tramite accordo sindacale

Le lavoratrici che

- hanno superato il PERIODO DI PROVA
- in forza al 1 settembre di ogni anno o assunte entro il 31/12

che:

- hanno CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
- hanno CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO e che abbiano maturato ALMENO 3 MESI, anche non continuativi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno solare

Può essere dirottato
su Espero o Asi



WELFARE CONTRATTUALE

art.45/bis assistenza sanitaria integrativa

Adesione prevista dall' '01/09/2025;
impegno ad individuare il fondo entro 30 gg.

7 euro/mensili per 12 mensilità che entrano a far parte della retribuzione.

Destinato alle lavoratrici a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto superiore ai 3 mesi

E' possibile estenderlo ai familiari a proprie spese.

E' possibile definire trattamenti migliorativi attraverso la contrattazione di II livello.



art. 46 SALARIO DI ANZIANITA'

DAL 1/09/2025

A CHI HA ALMENO 2 ANNI DI SERVIZIO ININTERROTTO NELLO STESSO ENTE

I, II, III, IV livello	15 euro/mese per 13 mensilità
V, VI, VII, VIII	20 euro/mese per 13 mensilità

art. 47 UNA TANTUM

- per vacanza contrattuale dal 1/01/2025 al 31/05/2025
- per il personale IN FORZA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (28 giugno 2025)

50% con mensilità di giugno 2025

50% con mensilità di novembre 2025

PERIODO	1 2 3 LIVELLO	4 5 6 LIVELLO	7 8 LIVELLO
01/09/2024 31/12/2024	€ 140,00	€ 150,00	€ 170,00
01/01/2025 31/05/2025	€ 140,00	€ 150,00	€ 170,00

RIEPILOGO PARTE ECONOMICA

art. art. 40, art. 42, 45, 46, 47

da giugno 2025	aumento economico medio di circa 30 euro	retribuzione tabellare
da settembre 2025	aumento economico medio di circa 45 euro	
giugno 2025	140/170 euro	una tantum
novembre 2025	140/170 euro	
dal 1 settembre 2025	15/20 euro/mese	salario di anzianità
	7 euro/mese	ASI
periodo natalizio 2025	165/200	welfare
periodo natalizio 2026	100	
periodo natalizio 2027	100	



**2/b PARTE ECONOMICA:
art. 74 TUTELA DELLA MATERNITA' E
PATERNITA'
congedo di maternità/paternità(obbligatorio)**

90% della retribuzione mensile netta

ALLEGATO 6. Estratto
della normativa vigente
e del contratto
in tema di maternità e paternità



4. Allegato 7 **CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO**

Agevolazioni
per le scuole aderenti a FISM
ma che non ne applicano il CCNL
in modo da favorire loro
un passaggio graduale
da un contratto meno tutelante
al CCNL FISM
che si può articolare su 7 anni.

ALTRE MODIFICHE



ART. 18	PERIODO DI PROVA (per t.determinato)
ART.21 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	21.1 apposizione del termine 21.12 contratti a tempo determinato per attività stagionali
ART. 27 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	27.6 La formazione dell'apprendista 27.7 Durata della formazione
ART.54	Previdenza complementare
ART. 58	Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento
ART.69	ASSENZE PER MALATTIA in caso di terapie invalidanti e/o salvavita



Art. 69 Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro

b) PERIODO DI COMPORTO

Non rientrano nel computo della malattia

le assenze dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti

se debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia

o dall'organo medico competente.

ART. 69 – ASSENZA PER MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO

Comunicazione al datore di lavoro

Il dipendente assente per malattia o infortunio non sul lavoro

dovrà darne **immediata comunicazione** all'ente,

salvo il caso di grave impedimento;

ciò anche in caso di 'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro.



ART.69

Periodo di comporta

Il calcolo del periodo di comporta è in giorni

- fino 180 per il mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa
- fino a 365 giorni massimo, in un periodo di 3 anni solari, per il mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, dovute anche ad eventi morbosi diversi.

ART. 18 – PERIODO DI PROVA



VARIAZIONE PER I TEMPI DETERMINATI

1 gg di effettivo lavoro

ogni 15 gg da calendario

a partire dalla data di assunzione

contratti con durata non superiore ai 6 mesi	2 gg minimo, 15 gg massimo
contratti con durata superiore ai 6 fino ai 12 mesi	massimo 30 gg
arrotondamento all'unità inferiore in caso di frazioni	



ART. 18 – PERIODO DI PROVA

per i tempi indeterminati

nulla cambia

I,II, III livello	30 gg lavorativi
IV, V, VI livello	90 giorni lavorativi
VII, VIII	150 gg lavorativi



ART.21 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

21.1 Apposizione del termine

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di **durata non superiore a 12 mesi.**

Eccezioni al termine di 12 mesi



c) svolgimento di mansioni educative/didattiche senza titolo	Fino a 36 mesi
d) sostituzione di lavoratori assenti	
e) per le progettazioni innovative, non prevedibili e con carattere di straordinarietà	
presso l'Ispektorato territoriale del Lavoro (fra gli stessi soggetti, per la stessa qualifica e livello)	+ 12 mesi



art. 21.1

al superamento dei 12 e/o dei 36 mesi
il contratto si trasforma automaticamente in
indeterminato.

Nel computo rientrano anche i contratti di
somministrazione
(a parità di livello di inquadramento e categoria legale).

sostituzione di lavoratori assenti con **diritto alla conservazione del posto** di lavoro presso lo stesso ente

a) **assistenti di bambini diversamente abili** e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni (**lavoratori inquadrati nell'Area seconda, livello IV, lettera b)** dell'art. 34 del presente CCNL)

Godono del diritto di precedenza (**art. 22**)

b) insegnanti di sostegno, per assicurare la continuità didattica

Godono del diritto di precedenza (**art. 22**)

**oltre i 36 mesi
fino a 60**



21.12 – Contratti a tempo determinato per attività stagionali

Novità

l'eventuale estensione del periodo dei servizi dei centri estivi è demandata alla contrattazione di II livello.

Rimane invariato

Avendo le attività del periodo estivo (luglio e agosto) carattere di stagionalità i lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali.

Godono del diritto di precedenza ([art. 22](#))



ART.54 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Diventa parte integrante del CCNL a seguito dell'accordo sindacale firmato in data 01/03/2023.

ART.58 - RECUPERO DELLE ORE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO

*L'ente gestore si impegna a promuovere **almeno 10 ore**, per anno scolastico, di formazione professionale per il personale di coordinamento, educativo e docente.*

Invariato:

max 40 ore/anno al di fuori dell'orario di lavoro da recuperare in aggiunta di ferie e festività

Grazie per l'attenzione

